



COMUNE DI Fonte Nuova

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE



INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 – Regolamenti tributari specifici
- Art. 3 – Limiti dei regolamenti

TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo I Gestione delle entrate

- Art. 4 – Forma di gestione delle entrate
- Art. 5 – Funzionario responsabile del tributo
- Art. 6 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe
- Art. 7 – Rapporti con il contribuente e diritto di informazione
- Art. 8 – Agevolazioni per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus)

Capo II Denunce e controlli

- Art. 9 – Dichiarazioni e denunce
- Art. 10 – Attività di controllo
- Art. 11 – Interrelazioni tra l'ufficio tributi e gli uffici comunali
- Art. 12 – Conoscenza degli atti
- Art. 13 – Accessi, ispezioni e verifiche
- Art. 14 – Avviso di accertamento
- Art. 15 – Notificazione degli atti

Capo III Riscossione e rimborsi

- Art. 16 – Riscossione ordinaria
- Art. 17 – Riscossione coattiva
- Art. 18 – Sospensione e dilazione dei termini di versamento
- Art. 19 – Rimessione in termini
- Art. 20 – Dilazione di pagamento dei crediti arretrati
- Art. 21 – Rimborsi
- Art. 22 – Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

Capo IV Compensazione tra crediti e debiti

- Art. 23 – Compensazione
- Art. 24 – Divieti
- Art. 25 – Dichiarazione di compensazione
- Art. 26 – Controllo delle dichiarazioni



Capo V

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

- Art. 27 – Criteri generali
- Art. 28 – Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia
- Art. 29 – Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari
- Art. 30 – Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali
- Art. 31 – Limiti di esenzione per rimborsi

Capo VI

Sanzioni

- Art. 32 – Criteri generali per la graduazione della sanzione
- Art. 33 – Ravvedimento

TITOLO III

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 34 – Contenzioso

Capo I

Interpello

- Art. 35 – Diritto di interpello
- Art. 36 – Presentazione dell'istanza di interpello
- Art. 37 – Contenuto dell'istanza di interpello
- Art. 38 – Risposta dell'ufficio tributi all'istanza di interpello
- Art. 39 – Efficacia della risposta all'istanza di interpello

Capo II

L'autotutela

- Art. 40 – Istituto dell'autotutela. Presupposti
- Art. 41 – Ambito di applicazione dell'autotutela
- Art. 42 – Limiti all'esercizio dell'autotutela
- Art. 43 – Sospensione degli atti

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 44 – Norme transitorie
- Art. 45 – Norme finali
- Art. 46 – Entrata in vigore



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:

- dagli articoli 117 e 119 della Costituzione;
- dall'articolo 7 del D.Lgs. 267/2000;
- dall'articolo 52 del D.Lgs. 446/97;
- dall'art. 1 commi 161 – 169 Legge 296/2006.

2. Il presente regolamento è volto a disciplinare le entrate tributarie comunali, in tutte le loro fasi della liquidazione, accertamento e riscossione, nonché a fissare la disciplina generale per la determinazione delle tariffe, aliquote, canoni ed a specificare le procedure, le competenze e le forme di gestione delle stesse.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e certezza del diritto.

Articolo 2 - Regolamenti tributari specifici

1. Fermo restando i criteri generali stabiliti dal presente regolamento, la gestione e la disciplina di ogni singolo tributo è contenuta in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo.

Articolo 3 - Limiti dei regolamenti

1. Il presente regolamento e gli altri regolamenti di natura tributaria devono tenere conto dei limiti posti dalla Costituzione e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

2. Essi, pertanto, non possono recare norme aventi ad oggetto la soggettività passiva, le fattispecie imponibili e le aliquote massime d'imposta e devono rispettare la prevalenza costituzionalmente riservata agli atti di normazione primaria, i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i principi direttivi fissati dalla legge in materia regolamentare.

3. Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento di un singolo tributo. In questi ultimi casi il presente regolamento integra quelli specifici.



TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 4 - Forma di gestione delle entrate

1. Il Comune predilige la forma di gestione diretta sia delle riscossioni spontanee che delle attività di accertamento e riscossione coattiva dei tributi.
2. L'eventuale scelta di una forma alternativa alla gestione diretta da parte dell'ente, deve conseguire da una valutazione espressa e basata su apposita documentata relazione, contenente:
 - a) una valutazione circa la convenienza economica della forma di gestione prescelta, effettuata anche mediante comparazione tra le diverse soluzioni gestionali e l'andamento del mercato relativo alla tipologia di servizio considerato;
 - b) un dettagliato piano economico, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi;
 - c) l'indicazione di opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti.
3. In tal caso il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del d.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, combinato con quanto disciplinato dal D.L. 203/2006 convertito con legge n.248/2005 circa la riorganizzazione del sistema di riscossione nazionale che obbliga i Comuni ad affidare servizi di accertamento e riscossione dei tributi esclusivamente attraverso idoneo strumento di selezione ad evidenza pubblica, e comunque perseguendo gli obiettivi di economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.
4. In ogni caso l'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Articolo 5 - Funzionario responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, nomina un Funzionario responsabile al quale conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. Il Funzionario responsabile, di norma, è individuato nel responsabile del servizio a cui appartiene l'Ufficio Tributi ed è scelto, comunque, sulla base della qualifica ed esperienza professionale.
3. In particolare, il funzionario responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
 - d) dispone i rimborsi;



- e) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
- f) cura il contenzioso come disposto dall'articolo 34;
- g) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui al capo 3° del titolo III;
- h) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- i) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
- l) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

Articolo 6 - Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il competente organo comunale determina annualmente le aliquote e le tariffe delle entrate tributarie nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge. Con lo stesso atto vengono altresì fissate le misure delle detrazioni e/o riduzioni che specifiche disposizioni di legge o di regolamento prevedono per ogni singolo tributo.

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario e contestualmente ad esso, in modo tale che sia garantito l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

3. Qualunque deliberazione riferita alla determinazione delle aliquote, tariffe o altri parametri di determinazione del singolo tributo, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario purché entro il termine di cui al comma 2, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

4. Le aliquote e le tariffe approvate devono intendersi prorogate di anno in anno, fino alla eventuale approvazione da parte del Consiglio Comunale di differenti disposizioni.

Articolo 7 - Rapporti con il contribuente e diritto di informazione

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione, semplificazione e della buona fede, nonché della pari dignità, trasparenza e pubblicità.

2. L'Ufficio Tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

3. Qualora norme di legge inderogabili rendano inapplicabile una qualsiasi disposizione del presente regolamento o dei regolamenti specifici, ovvero parte di essa, il comune provvede all'immediata annotazione nelle copie a disposizione dei contribuenti per la consultazione.



4. L'Ufficio Tributi mette a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione, di versamento, le istruzioni e quant'altro risulti necessario all'adempimento dell'obbligazione tributaria. Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

5. Il Comune collabora con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei contribuenti degli obblighi e dei diritti in materia di tributi locali e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.

Articolo 8 - Agevolazioni per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del d.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 sono esentate dal pagamento di tutte le entrate tributarie comunali e da tutti gli adempimenti connessi, ad eccezione degli importi dovuti a titolo di Imposta Comunale sugli immobili.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che l'ONLUS risulti, al 1° gennaio dell'anno di imposizione, iscritta nell'anagrafe delle ONLUS di cui all'articolo 11 del d.Lgs. n. 460/1997.

3. Il Comune accetta, in alternativa alla esibizione di certificazioni richieste dagli specifici regolamenti dei tributi, la presentazione di dichiarazione sostitutiva corredata di documento di riconoscimento valido del sottoscrittore da cui si evince il possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento dell'agevolazione.

4. Non possono essere autocertificate situazioni non verificabili da parte del Comune per eventuali ostacoli tecnici o temporali. Non possono inoltre, essere autocertificate situazioni afferenti lo stato di salute o di invalidità delle persone.

CAPO II - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 9 - Dichiarazioni e denunce

1. Tutte le dichiarazioni e denunce tributarie, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi comunale e devono contenere:

- l'indicazione del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, della relativa residenza o sede legale e del codice fiscale;
- i cespiti imponibili e tutti i dati catastali necessari alla loro identificazione;
- ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
- la firma per sottoscrizione.

2. La dichiarazione o denuncia è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 1, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale.

3. L'Ufficio Tributi è tenuto ad inoltrare al soggetto competente le eventuali dichiarazioni o denunce erroneamente pervenute. Sono considerate valide le dichiarazioni o denunce tempestivamente inviate a comune incompetente.



Articolo 10 - Attività di controllo

1. Il Funzionario responsabile del tributo cura, nel rispetto dei termini di decadenza o prescrizione, il controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate. L'attività di controllo dei versamenti costituisce atto dovuto.

2. Il Funzionario responsabile del tributo assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con altre banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione.

3. In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57 della legge 662/96 e dall'art. 59, comma 1 lett. p) del D.Lgs. 446/97, il Comune istituisce un fondo costituito da una percentuale del maggior gettito accertato ed incassato a seguito dell'attività di accertamento nel campo dei vari tributi locali, destinato al potenziamento della funzione tributaria e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

4. A tal fine sono determinate le seguenti percentuali:

- il 5% del gettito ICI riscosso a seguito dell'attività di accertamento nell'esercizio precedente a quello di riferimento del fondo è destinato all'incentivazione del personale dell'Ufficio tributi ed è ripartito con determinazione del Dirigente in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali e nel rispetto delle vigenti normative in materia di personale;
- il 2% dello stesso gettito è destinato al potenziamento strutturale del settore tributi ed è utilizzato per l'acquisto di beni e per la formazione giuridica del personale addetto.
-

5. Il fondo da destinare alla incentivazione del personale utilizzato nell'attività accertativa, viene ripartito in proporzione al tempo dedicato, alla professionalità dimostrata ed all'apporto effettivo durante lo svolgimento dell'attività.

6. Per il responsabile dell'area tributi si applica quanto previsto dall'art. 8 comma 1 CCNL 5.10.2001 e si stabilisce pertanto un incremento dell'indennità di risultato, il cui limite percentuale massimo viene stabilito al 25% dell'indennità di posizione.

7. I contributi a carico dell'Ente sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente articolo gravano anch'essi sulle somme riscosse e non contestate a titolo di accertamento di evasione d'imposta, e si intendono conteggiate fuori dalla percentuale prevista costituente il fondo di cui al comma 4 del presente articolo.

Articolo 11 - Interrelazioni tra l'Ufficio Tributi e gli uffici comunali

1. L'Amministrazione favorisce la diffusione di processi di comunicazione ed interscambio informazioni tra gli uffici comunali e l'ufficio tributi, al fine di potenziare l'efficacia e l'efficienza dell'attività accertativa delle entrate tributarie. In particolare:

- l'ufficio anagrafe trasmette informazioni periodiche circa i movimenti anagrafici relativi alle nuove residenze, ai cambi domicilio ed alle cancellazioni per trasferimento in altro Comune;
- l'Ufficio Commercio trasmette informazioni periodiche circa l'avvio e la cancellazione di attività economiche ubicate nel territorio comunale;
- l'Ufficio tecnico trasmette informazioni periodiche circa le modifiche di destinazione delle aree fabbricabili, nonché relative alle concessioni edilizie rilasciate attraverso cui individuare i nuovi immobili;
- il Comando Polizia Municipale svolge attività di vigilanza e rilevazione delle situazioni tributarie



esistenti sul territorio comunale, nonché trasmette le denunce relative alla Legge antiterrorismo;

- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'attività accertativa.

2. L'Ufficio Tributi, di concerto con i responsabili degli uffici interessati, stabilisce le modalità operative per l'interscambio dei dati e delle informazioni ed i relativi tempi di attuazione.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a eventuali soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, in quanto compatibili.

Articolo 12 - Conoscenza degli atti

1. Ferme restando le disposizioni in materia di notificazione degli atti tributari, l'Ufficio Tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede ad inviare gli atti nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale comunicato in sede di avvio del procedimento o desumibile dalle informazioni in possesso del comune ovvero di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L'Ufficio Tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione. E' altresì compito dell'Ufficio Tributi chiedere l'integrazione o la correzione di atti o istanze prodotti che impediscono il riconoscimento, anche parziale, del credito. L'obbligo di informativa non opera in presenza di illeciti per i quali non è possibile effettuare il ravvedimento per decorrenza dei termini.

3. L'Ufficio Tributi non può richiedere al contribuente documenti o informazioni già in possesso del Comune ovvero in possesso di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente medesimo. Tali documenti e informazioni sono acquisiti con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

4. Salvo casi di necessità e urgenza, l'Ufficio Tributi, prima di procedere alla notifica di avvisi di accertamento e qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o degli atti in possesso dell'Ufficio, invita il contribuente a fornire i chiarimenti necessari o ad integrare la documentazione mancante entro un termine non inferiore a 20 giorni dalla ricezione della richiesta. Se il contribuente non fornisce chiarimenti nel termine indicato, l'ufficio può procedere ad accertare la situazione meno favorevole per il contribuente.

Articolo 13 - Accessi, ispezioni, verifiche

1. Nell'ambito delle attività di controllo l'Ufficio Tributi può effettuare sopralluoghi, ispezioni o verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria.

2. Gli accessi e le verifiche dovranno essere svolti da personale munito dei poteri di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 296/2006 o da personale del Comando di Polizia Municipale, dotato di apposito cartellino di riconoscimento e, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente motivati, avvenire durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile.



3. Nei casi in cui non vi è pregiudizio dei fatti e delle situazioni da verificare, il sopralluogo viene effettuato previa comunicazione da inviare almeno cinque giorni prima presso il domicilio del contribuente.
4. Nella comunicazione di cui al comma 2, ovvero prima di iniziare la verifica, il contribuente viene informato circa l'oggetto dell'ispezione, delle motivazioni e delle ragioni che ne sono alla base nonché della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.
5. Dei rilievi effettuati durante l'ispezione e delle osservazioni avanzate dal contribuente o dal professionista si dà atto in un processo verbale di accertamento sottoscritto dall'accertatore e dal contribuente medesimo.
6. Successivamente alla conclusione delle operazioni di controllo ed al rilascio del verbale, il contribuente può, nei successivi 30 giorni, presentare osservazioni, rivolgere richieste o effettuare comunicazioni che saranno esaminate dall'Ufficio Tributi. Salvo casi urgenti, l'atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine.

Articolo 14 - Avvisi di accertamento

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie e di irrogazione delle sanzioni amministrative è informata a criteri di equità, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Negli avvisi di accertamento e nei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie elaborati con sistemi informatici automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo a stampa del funzionario responsabile sull'atto medesimo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e dell'articolo 1, comma 87, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 15 - Notificazione degli atti

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dagli uffici comunali ovvero dai soggetti ai quali l'ente ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi tramite personale appositamente autorizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 158-160, della legge n. 296/2006 ovvero tramite l'invio a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Le spese di notifica sono ripetibili nei termini previsti dall'articolo 2 del D.M. Finanze 8 gennaio 2001, fino ad un massimo di €. 5,16 oltre le spese di notifica.
3. Le eventuali modifiche apportate al decreto di cui al comma 2 con riferimento agli importi rimborsabili a tale titolo sono immediatamente applicabili anche alle entrate tributarie comunali.

CAPO III - RISCOSSIONE E RIMBORSI



Articolo 16 - Riscossione ordinaria

1. Il Comune, nella scelta delle modalità di riscossione delle proprie entrate tributarie, privilegia forme che:
 - a) permettano di facilitare e semplificare gli adempimenti dei contribuenti;
 - b) velocizzino l'acquisizione delle somme riscosse;
 - c) assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento, anche per via telematica;
 - d) ottimizzino i costi della riscossione in relazione alla qualità del servizio reso.
2. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono stabilite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Qualora nulla venga disposto in merito, si intendono applicabili le norme di legge.
3. Nel caso in cui la riscossione delle entrate tributarie comunali sia affidata ad intermediari previsti da norme di legge, il Comune si attiva affinché siano perseguiti i criteri previsti al comma 1.

Articolo 17 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali può essere effettuata:
 - in proprio dal comune mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
 - in concessione a terzi, previa individuazione del soggetto con procedura ad evidenza pubblica, indifferentemente dallo strumento di riscossione utilizzato e con l'obbligo di incassare le somme utilizzando i conti correnti comunali e successiva liquidazione dell'aggio spettante previa verifica dell'effettivo incassato.

Articolo 18 - Sospensione e dilazione dei termini di versamento

1. I termini ordinari di versamento dei tributi comunali possono essere sospesi o differiti per non più di dodici mesi nei seguenti casi:
 - a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - b) quando la determinazione delle aliquote e delle tariffe per il pagamento avvenga successivamente al termine ordinario previsto, tale da rendere il versamento effettuato dai contribuenti alle prescritte scadenze non corrispondente alle tariffe approvate per l'anno di riferimento;
 - c) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
2. La sospensione o la dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.

Articolo 19 - Rimessione in termini



1. La Giunta Comunale, con proprio motivato provvedimento, può rimettere in termini i contribuenti interessati, qualora l'adempimento degli obblighi tributari, ivi compreso quello inerente il versamento dei tributi, sia stato impedito per causa di forza maggiore ovvero eventi eccezionali e imprevedibili non dipendenti o comunque riconducibili alla volontà ed alla buona fede dei contribuenti.

Articolo 20 - Dilazione di pagamento dei crediti arretrati

1. Su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e/o sociale può essere concessa la rateizzazione dei crediti tributari riferiti ad annualità arretrate per la durata massima di 24 mesi ed una rata minima di €. 150,00. Il Funzionario responsabile del tributo può eventualmente stabilire una periodicità delle rate diversa in relazione a problematiche specifiche (bimestrale, semestrale, annuale, ecc) purché venga rispettato il termine massimo e l'importo minimo della rata.

2. La domanda di rateizzazione, adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata, di norma, trenta giorni prima del termine di scadenza del pagamento.

3. Il Funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.

4. Sulle rate concesse devono essere calcolati gli interessi legali, a partire dalla seconda rata, computati su base giornaliera dalla data originaria di scadenza del credito alla data di scadenza della rata.

5. Qualora il credito sia superiore a € 50.000,00, la rateizzazione può essere concessa eccezionalmente per una durata massima di 48 mesi, dietro prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria.

6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) l'intero importo deve essere immediatamente versato in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In caso di inadempimento si procederà alla escussione della eventuale garanzia prestata.
- c) il credito non può più essere rateizzato.

7. Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:

- qualora il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata ovvero dell'adesione all'accertamento;
- qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero del credito;
- qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.

Articolo 21 - Rimborsi



1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso deve contenere:

- a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
- b) la somma richiesta a rimborso;
- c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
- d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- e) la firma per sottoscrizione.

3. La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale.

4. Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il Funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Il Funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al comma 4 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.

Articolo 22 - Interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi

1. Ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nonché dell'articolo 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la misura degli interessi per la riscossione ed il rimborso di ogni tributo comunale è determinata nella medesima misura degli interessi legali vigenti e vengono determinati con il metodo dei giorni effettivi.

CAPO IV - COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

Articolo 23 – Compensazione

1. E' ammessa, da parte del contribuente, la compensazione:

- nell'ambito della stessa entrata comunale (compensazione verticale);
- tra Entrate Comunali diverse (compensazione orizzontale);
- tra debiti dell'Amministrazione Comunale e crediti per i tributi ed entrate patrimoniali comunali.

2. Il contribuente, entro i termini di versamento delle somme a debito, anche derivanti da provvedimenti di accertamento o irrogazione delle sanzioni ed in alternativa alla presentazione della richiesta di rimborso, può portare in detrazione dall'importo dovuto eventuali somme a credito, siano esse riferite al medesimo anno o ad anni d'imposta precedenti.



3. Nelle somme portate in detrazione, per eventuali eccedenze di versamento, non sono computati gli interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto di rimborso.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del debito, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero può essere chiesto il rimborso. In tale ultimo caso il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso è computato alla data di prima applicazione della compensazione.

5. L'Ente applica l'istituto della compensazione, come disciplinato dall'art.1243 codice civile e ove nulla vi osti, tra i debiti del Comune di Fonte Nuova verso terzi a qualsiasi titolo, e crediti vantati dall'Ente verso i medesimi per tributi e/o entrate comunali di pari natura. La compensazione può avvenire su richiesta di parte o d'ufficio.

A - Compensazione su richiesta di parte

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Fonte Nuova, a qualsiasi titolo, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni a loro carico per tributi e/o entrate comunali di pari natura presentando apposita richiesta.

2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di compensare una propria posizione creditoria-debitoria con l'Ente, deve presentare al Comune apposita istanza, recante:

- a) generalità e codice fiscale;
- b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta, al lordo della compensazione;
- c) indicazione-fonti delle eccedenze da compensare distinti per anno d'imposta e / o solare;
- d) dichiarazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata;
- e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, la differenza può essere richiesta per una compensazione con i versamenti successivi.

4. Il Settore competente della gestione dell'entrata decide sull'istanza di compensazione entro 90 giorni dalla presentazione con provvedimento espresso sia in caso di diniego che assenso e accoglimento.

5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione.

B – Compensazioni d'Ufficio

1. Prima dell'emissione di mandati di pagamento a favore di ogni creditore dell'Ente, si potrà procedere alla verifica di eventuali inadempienze del medesimo soggetto, attraverso l'interrogazione della banca dati tributaria e della banca dati dei soggetti debitori dell'Ente.

2. La verifica dell'inadempienza potrà effettuarsi per tutti i pagamenti, senza alcuna limitazione di importo o di titolo, e riguarderà i debiti verso l'Ente, quali ad esempio imposte e tasse comunali, proventi da alienazione/concessione di beni dell'Ente, proventi di rilascio di concessioni edilizie e tutte le altre entrate, di qualsiasi natura, spettanti all'Ente.

3. In caso di inadempienza riscontrata, si sospenderà il pagamento della somma risultante dovuta e si procederà a cura del Responsabile del Servizio competente dell'entrata a trasmettere formale invito al creditore segnalato affinché si perfezioni la compensazione del debito dell'Ente con il credito nei confronti del contribuente.

4. La compensazione delle partite di debito - credito sarà formalizzata attraverso provvedimento del Responsabile del Servizio competente dell'entrata o suo delegato che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal creditore/debitore.

5. Nel caso in cui il soggetto si opponga alla compensazione, il Settore competente dell'entrata attiverà la procedura per il pignoramento della somma a debito.

Articolo 24 - Divieti

1. La compensazione non è ammessa nei seguenti casi:



- tributi riscossi mediante iscrizione a ruolo;
- tributi riscossi mediante concessionari;
- intervenuta decadenza del diritto al rimborso secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
- somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;

Articolo 25 - Dichiarazione di compensazione

1. Il contribuente che si voglia avvalere della compensazione deve presentare, a pena di decadenza, apposita dichiarazione contenente:

- a) le generalità del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione
- c) l'indicazione delle eccedenze a rimborso compensate, distinte per anno di imposta e per tributo e le relative modalità di calcolo;
- d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle somme a credito.

Articolo 26 - Controllo delle dichiarazioni

1. Il Funzionario responsabile del tributo (a debito nel caso di compensazione orizzontale)effettua il controllo delle dichiarazioni presentate ai fini della compensazione e qualora riscontri la correttezza della richiesta, provvede ad emettere espresso provvedimento di autorizzazione alla compensazione.

2. Il provvedimento deve indicare l'importo da compensare e la rata sulla quale effettuare la compensazione.

CAPO V - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 27 - Criteri generali

1. Per limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi dei tributi comunali di modesta entità si intendono gli importi al di sotto dei quali non si procede al versamento da parte del contribuente e non si fa luogo ad accertamento, iscrizione a ruolo, riscossione o rimborso da parte del comune.

2. La modica entità è valutata in considerazione delle modalità previste per i pagamenti, degli obblighi posti a carico dei contribuenti, delle spese di riscossione, degli adempimenti e della necessità di attività istruttoria da parte dell'ente e del vantaggio economico della riscossione.

3. In caso di operatività dei limiti fissati negli articoli seguenti il contribuente è esonerato dall'obbligo di versamento e l'Ufficio Tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento e alla riscossione, anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.



Articolo 28 - Limiti di esenzione per versamenti a seguito di autotassazione o denuncia

1. Gli importi minimi al di sotto dei quali non si fa luogo al versamento dei tributi dovuti a seguito di denuncia o di versamento diretto in autotassazione, vengono disciplinati nei regolamenti specifici che dettano le norme di funzionamento del singolo tributo.
2. Se gli importi dovuti sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

Articolo 29 - Limiti di esenzione per crediti derivanti da violazioni di obblighi tributari

1. Non si fa luogo all'emissione dell'avviso di accertamento del tributo ed alla riscossione, anche coattiva, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore a € 16,32.
2. Se l'importo del credito supera i limiti previsti ai commi 1, si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione per l'intero ammontare.

Articolo 30 - Limiti per il recupero di crediti nell'ambito delle procedure concorsuali.

1. In presenza di crediti tributari vantati dal Comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:
 - spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);
 - consistenza della massa attiva;
 - tempi per ottenere il pagamento;
 - profili di rischio di una eventuale azione legale.
2. È considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, indipendentemente dal suo ammontare, qualora:
 - a) l'importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie;
 - b) sia stata accertata, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di ottenerne il pagamento.
3. L'attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito ed all'accertamento della impossibilità di ottenere il pagamento sono effettuati dal Funzionario responsabile del tributo ovvero dal legale incaricato. L'abbandono dell'attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto.

Articolo 31 - Limiti di esenzione per rimborsi

1. Non si fa luogo al rimborso dei tributi se l'importo spettante, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, riferito a ciascun tributo e per ciascuna annualità d'imposta, è inferiore ai limiti previsti all'articolo 28.
2. Se gli importi sono superiori ai limiti di cui al comma 1 il rimborso deve essere effettuato per l'intero ammontare spettante.



CAPO VI - SANZIONI

Articolo 32 - Criteri generali per la graduazione della sanzione

1. A specificazione ed integrazione di quanto previsto dall'art. 7 del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, il funzionario responsabile del tributo, nel determinare la sanzione, si attiene ai seguenti criteri di massima:

- a) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di violazione portata a conoscenza spontaneamente dal contribuente oltre i termini utili per fruire della facoltà di ravvedimento e, comunque, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento;
- b) graduazione della sanzione per infedele denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve e constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, ovvero per violazioni ripetute nel tempo;
- c) graduazione della sanzione per omessa denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, la cui gravità è stabilita dal pregiudizio arrecato all'obbligazione tributaria dal mancato adempimento dell'obbligo imposto dalla legge, che è minore nei casi in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione di variazione, maggiore in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione originaria;
- d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo per il mancato o infedele adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, in relazione al dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini;
- e) applicazione della sanzione massima nel caso in cui il Comune abbia deliberato una definizione agevolata e, a conclusione della stessa, il contribuente riceva avviso di accertamento sulla materia della definizione agevolata stessa.

2. Spetta in ogni caso al funzionario responsabile del tributo determinare la sanzione da irrogare per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, previa valutazione di tutti i dati ed elementi in suo possesso (condizioni esimenti o aggravanti legate alla personalità dell'autore, alle sue condizioni economico-sociali e ai suoi precedenti fiscali).

3. Nell'atto di irrogazione della sanzione il funzionario responsabile, oltre ad indicare i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate ed i criteri utilizzati, motiva anche eventuali deroghe ai criteri individuati al comma 1 che hanno condotto ad una diversa determinazione della sanzione.

Articolo 33 - Ravvedimento

1. In applicazione della facoltà prevista dall'art. 13, comma 5, del d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e ad integrazione di quanto ivi previsto, la sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

2. Il contribuente che si avvale della facoltà del ravvedimento è tenuto ad inoltrare all'Ufficio Tributi, per ogni singola violazione regolarizzata, apposita comunicazione, con allegata copia del bollettino di versamento, nella quale devono essere indicati:



- a) le generalità del contribuente ed il codice fiscale;
- b) la violazione per la quale si esegue il ravvedimento e la relativa data di scadenza;
- c) l'importo del tributo, della sanzione e degli interessi versati;
- d) ogni altro elemento utile a consentire la corretta imputazione delle somme.

TITOLO III - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 34 - Contenzioso

1. Al verificarsi di un'opposizione innanzi il competente giudice tributario, il funzionario responsabile del tributo effettua una valutazione espressa in ordine alla convenienza di resistere in giudizio ovvero di abbandonare la lite in relazione a:

- a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
- b) grado di probabilità della soccombenza dell'ente;
- c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.

2. Ai sensi dell'articolo 28 comma 8 dello Statuto Comunale spetta al Sindaco, previa autorizzazione da parte della Giunta municipale la rappresentanza in giudizio dell'Ente. Su proposta del Funzionario responsabile del tributo, il rappresentante dell'ente decide se abbandonare la lite o costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale di cui all'art. 48 del d.Lgs. n. 546/1992, rinunciare agli atti, farsi sostituire, ecc.

3. È compito del Funzionario responsabile del tributo, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

4. Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune valuta l'affidamento della difesa in giudizio a professionista esterno.

CAPO I - INTERPELLO

Articolo 35 - Diritto di interpello

1. Il contribuente ha il diritto di interpello in ordine agli adempimenti tributari e/o al trattamento fiscale di determinate fattispecie imponibili previsti dalla vigente normativa, volto a conoscere anticipatamente l'orientamento dell'Ufficio Tributi e chiarire il comportamento da tenere in ordine alla medesima questione.

Articolo 36 - Presentazione dell'istanza di interpello



1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla interpretazione di una disposizione normativa relativa ai tributi comunali, con esclusione dei tributi a compartecipazione, può inoltrare all'Ufficio Tributi del Comune, circostanziata e specifica istanza di interpello in carta semplice, riguardante l'applicazione della disposizione stessa a casi concreti e personali.
2. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di cui al comma 1 prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto dell'interpello.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche da soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 37 - Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo rappresentante legale;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza e la chiara formulazione del quesito;
 - c) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento o della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
 - d) l'indicazione del domicilio del contribuente presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni del Comune relativamente all'istanza di interpello, nonché l'eventuale recapito telefax o telematico al quale inviare tali comunicazioni;
 - e) la firma per sottoscrizione.
2. Alla istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione o della qualificazione della fattispecie prospettata.
3. Sono considerate inammissibili le istanze che prospettino interpretazioni e comportamenti assolutamente difformi dalle previsioni normative incontrovertibili.

Articolo 38 - Risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello

1. L'Ufficio Tributi, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di interpello e previa verifica dei requisiti di ammissibilità della stessa, formula risposta scritta e motivata da comunicare al contribuente mediante servizio postale con raccomandata AR ovvero mediante mezzi telematici.
2. Qualora l'istanza di interpello venga presentata o inoltrata a ufficio diverso da quello competente, questo provvede a trasmetterla tempestivamente all'Ufficio Tributi. In tal caso il termine di cui al comma 1 inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte di quest'ultimo.
3. Qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati all'istanza, l'Ufficio Tributi può richiedere una sola volta, al contribuente o suo delegato, di integrare la documentazione, fornendo un



congruo termine per adempiere. In tal caso il termine di cui al comma 1 viene sospeso dalla data di spedizione della richiesta alla data di ricezione della documentazione integrativa consegnata o spedita o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso.

4. Qualora l'istanza di interpello venga formulata da un numero elevato di contribuenti e concerna la stessa questione o questioni analoghe tra loro, l'Ufficio Tributi può fornire risposta collettiva mediante circolare, nota o comunicato da pubblicare sul sito internet del Comune. L'Ufficio tributi deve comunque portare a conoscenza del contribuente, nelle forme di cui al comma 1, l'avvenuta pubblicazione della circolare, nota o comunicato contenenti la soluzione interpretativa alla questione prospettata nell'istanza di interpello.

5. Qualora la questione sottoposta ad interpello sia già stata affrontata e risolta mediante circolare, risoluzione, istruzioni o nota da parte dell'Ufficio Tributi o da parte dell'amministrazione finanziaria, l'Ufficio Tributi comunica al contribuente gli estremi del documento che riporta la soluzione al quesito e la conseguente inammissibilità dell'istanza.

6. Qualora la questione sottoposta ad interpello non possieda i requisiti di specificità ovvero non sussistano obiettive condizioni di incertezza della norma da applicare, l'Ufficio Tributi può in ogni caso fornire risposta esplicativa al quesito, ferma restando l'inammissibilità dell'istanza e, di conseguenza, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui al successivo art. 39.

Articolo 39 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta dell'Ufficio Tributi all'istanza di interpello ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello.

2. Nel caso in cui non pervenga al contribuente istante alcuna risposta all'istanza di interpello entro il termine previsto all'articolo 38, comma 1, si intende che l'Ufficio Tributi concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente. E' nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità alla risposta espressa anche mediante silenzio-assenso.

3. Qualora, a seguito di orientamenti ministeriali o giurisprudenziali sopravvenuti, l'Ufficio Tributi modifichi i pareri su questioni affrontate in sede di interpello, dovrà essere data comunicazione scritta al contribuente che è tenuto, pertanto, ad adeguare i propri comportamenti dalla data di ricezione della comunicazione. Fino a tale data si applicano le disposizioni di cui al comma 2. L'obbligo di comunicazione è escluso in caso di modifiche legislative e/o interpretazioni autentiche della norma emanate successivamente al rilascio del parere.

CAPO II - L'AUTOTUTELA

Articolo 40 - Istituto dell'autotutela. Presupposti.

1. L'esercizio corretto e tempestivo dell'autotutela costituisce doveroso canone di comportamento per il Funzionario responsabile.



2. Il presupposto per l'esercizio del potere di autotutela è dato dalla congiunta sussistenza di un atto riconosciuto illegittimo o infondato e da uno specifico, concreto ed attuale interesse pubblico alla sua eliminazione. Sussiste in ogni caso interesse pubblico ogni qualvolta si tratti di assicurare che il contribuente sia destinatario di una tassazione equa e conforme alle regole dell'ordinamento nonché di prevenire per tempo l'insorgenza di contenzioso inutile ed oneroso.

Articolo 41 - Ambito di applicazione dell'autotutela

1. Spetta al funzionario responsabile del tributo l'esercizio del potere di autotutela, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel presente capo.

2. Il Funzionario responsabile, anche senza istanza di parte, procede:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

3. La revoca dell'avviso di accertamento impugnato può essere disposta per motivi di opportunità quando:

- a) i costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa tributaria sono superiori all'importo del tributo, sanzioni ed interessi contestati;
- b) si è formato in materia un indirizzo giurisprudenziale consolidato, orientato in modo contrario alla pretesa avanzata dal Comune, tanto da fare presumere la probabile soccombenza dell'Ente.

4. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto. Se è pendente il ricorso, l'atto va trasmesso anche all'organo giurisdizionale per la conseguente pronuncia di cessazione della materia del contendere.

5. In pendenza di giudizio l'esercizio dell'autotutela è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare o revocare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

6. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario responsabile procede all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona o di soggetto passivo;
- b) evidente errore logico;
- c) errore sul presupposto del tributo;
- d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.



Articolo 42 - Limiti all'esercizio dell'autotutela

1. L'esercizio del potere di autotutela trova limiti nei seguenti casi:

- per gli atti in relazione ai quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune, salvo il caso in cui il ricorso sia stato respinto per motivi formali (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità);
- per gli atti che, pur illegittimi, abbiano esplicato senza contestazione i propri effetti per un periodo di tempo adeguatamente lungo e si sia, quindi, in presenza di situazioni consolidate ed esauritesi nel tempo.

Articolo 43 - Sospensione degli atti

1. Il Funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, può sospendere gli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati.

2. La sospensione è concessa su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, mediante provvedimento motivato da comunicare al contribuente e, nel caso in cui siano state avviate le procedure per la riscossione, al competente concessionario, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) obiettive condizioni di incertezza della pretesa tributaria avanzata;
- b) danno grave e irreparabile che deriverebbe al contribuente dalla esecuzione dell'atto.

3. La sospensione dell'atto cessa:

- a) con la pubblicazione della sentenza, in caso di pendenza di giudizio;
- b) con la notificazione, da parte del Funzionario responsabile, di un nuovo atto modificativo o confermativo di quello sospeso, in caso di sospensione disposta anteriormente alla proposizione del ricorso o di non impugnabilità dell'atto.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44 - Norme transitorie

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 14 del 25 febbraio 2002.

Articolo 45 - Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia ed in particolare:

- la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente;
- i decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473;
- ogni altra disposizione di legge vigente in materia.



Articolo 46 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il _____ .